

Ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile
"ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo
universitario di Ostia in Via Bernardino da
Monticastro, 1

CUP: F8819000430005

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Università degli Studi Roma Tre
Via Ostiense n. 159
00154 Roma (RM)

Direzione 4
Area Patrimonio
Ufficio Progettazione e Pianificazione Edilizia

R.U.P. : Ing. Andrea Palmieri

Responsabile del coordinamento ed integrazione delle attività specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani | MATE

Progetto architettonico:
Arch. Tommaso Cesaro | MATE
Arch. Valentino Ferraro | I.PRO
Arch. Maurizio Pavani | MATE
Arch. Grazia Maria De Maria | I.PRO

BIM:
Arch. Arturo Augelletta | MATE BIM Manager
Arch. Grazia Maria De Maria | I.PRO BIM Manager

Progetto opere strutturali:
Ing. Antonio De Maria | I.PRO
Ing. Giuseppe Ferraro | I.PRO
Ing. Angelo Viscusi | I.PRO
Ing. Mauro Perini | MATE

Progetto impianti:
Ing. Lino Pollastri | MATE
Ing. Alessandro Sanna | MATE

Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna | MATE

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Antonio De Maria | I.PRO

Tecnico esperto in acustica:
Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Criteri Ambientali Minimi (Professionista Certificato ISO/IEC 17024)
Ing. Eleonora Sablone | MATE

Geologia:
Dott. Geol. Pasquale D'Ambrosio

Stime e computi:
Geom. Luigi Maio | I.PRO
Geom. Pier Luigi Burzacca | MATE

Responsabile Qualità ISO 9001:
Ing. Elettra Lowenthal | MATE

Direttore Tecnico Architettura MATE:
Arch. Maurizio Pavani | MATE

Team di progettazione:
Arch. Fabiana Aneghini | MATE, Arch. Martina Buccitti | MATE, Arch. Sara Greco | MATE, Arch. Laura Mazzei | MATE, Arch. Marco Parravicini | MATE, Arch. Carlo Pirola | MATE, Arch. Michela Pucciariello | MATE, Arch. Chiara Scortecchi | MATE, Arch. Livia Travaglini | MATE

GENERALI
Capitolato speciale d'appalto

ROMA19093

025 E G 1

cod. commessa

num. elaborato

DATA:

Giugno 2021

SCALA:

REVISIONE:

1

Percorso file

REDATTO: PLB

APPROVATO: TC

VERIFICATO: MP



RTP
MATE Soc. Coop.va (mandataria)
sede legale:
Via San Felice, 21
40122 Bologna (BO)

Ing. Eleonora Sablone
Lungomare Cristoforo Colombo, 101
65126 Pescara (PE)



Italiana Progetti - I.PRO. S.r.l. (mandante)
sede legale:
Piazza Di San Bernardo n. 101
00187 Roma (RM)

Dott. Geol. Pasquale D'Ambrosio (mandante)
Viale S. Pietro, 2
82038 Vitulano (BN)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

OGGETTO:

Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del Nuovo Polo Universitario di Ostia - Via Bernardino di Monticastro - Castel Fusano Lungomare di Ostia - Roma

PARTE D'OPERA:

Intero edificio

COMMITTENTE:

Università degli Studi Roma TRE

Codice CUP:

F88I19000430005

Codice CIG:

Roma, 01/07/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Palmieri

CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Articolo 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di **ristrutturazione e adeguamento normativo dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del Nuovo Polo universitario di Ostia – Via Bernardino di Monticastro – Castel Fusano Lungomare di Ostia - Roma**

Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo dell'Opera e relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'Articolo 3, comma 5 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è F88I19000430005.

Articolo 1.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella trasformazione dell'edificio esistente (ex Hotel di lusso ormai abbandonato) in sede universitaria secondo i più aggiornati criteri di funzionalità e flessibilità.

L'edificio, sede del Nuovo Polo universitario di Ostia, è destinato ad accogliere il Dipartimento di Ingegneria e il Dipartimento di Giurisprudenza attraverso l'attivazione, rispettivamente, del Corso di laurea triennale in "Ingegneria delle tecnologie per il mare" e in "Servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica".

Le funzioni principali sono distribuite su quattro livelli dell'edificio (piano rialzato, livello 1, livello 2, livello 3) e ospitano aule universitarie, laboratori, studi docenti, sale riunioni, sale studio, area di bar-caffetteria.

Il piano seminterrato è invece largamente utilizzato dal Centro di Formazione Professionale Alberghiera come spazio per cucine didattiche, celle frigorifere, dispense per la conservazione delle derrate, spogliatori e uffici. L'Istituto Alberghiero sarà oggetto d'intervento come conseguenza dell'adeguamento strutturale dell'edificio.

In linea generale, l'edificio sarà oggetto dei seguenti interventi principali:

- Adeguamento strutturale e sismico della struttura portante;
- Adeguamento delle fondazioni;
- Sostituzione degli infissi;
- Realizzazione di nuove partizioni interne;
- Rifacimento dei piani di calpestio;
- Sostituzione delle contropareti esterne e posa di un nuovo sistema di isolamento termico;
- Realizzazione di nuovi controsoffitti;
- Rifacimento dei servizi igienici;
- Rifacimento dei manti di copertura;
- Realizzazione di nuovi impianti elettrici;
- Realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione;
- Adeguamento degli impianti antincendio.

Articolo 1.3

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

In presenza di particolari esigenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, durante il corso di esecuzione dei lavori, modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori di cui al successivo Articolo 3.3 "Programma esecutivo dei lavori, inizio e termine per l'esecuzione", predisposto dall'Appaltatore. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare, tramite il Direttore dei Lavori, la sospensione temporanea o comunque particolari modalità e tempi di esecuzione di specifiche categorie di lavoro che pregiudicano il normale svolgimento delle attività universitarie o costituiscono potenziale rischio per la sicurezza di tutto il personale della Stazione Appaltante, ivi compresi gli studenti e gli utenti anche occasionali. Le modifiche e le disposizioni di servizio di cui sopra non daranno diritto all'Appaltatore di avanzare richieste di compensi aggiuntivi o rimborsi di sorta, o ancora di richiedere proroghe temporali dei tempi contrattualmente stabiliti.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle esigenze di sicurezza del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e non docente dell'Università, e in relazione alla necessità di assicurare il normale svolgimento di tutte le attività inerenti l'efficienza e la funzionalità delle strutture della Stazione Appaltante. Quest'ultima si riserva ugualmente tale diritto in relazione alla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, muovere eccezioni al riguardo o pretendere maggiori indennizzi di sorta. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali lavori anche fuori dal normale orario di lavoro e nel rispetto delle procedure in vigore, senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o rimborsi di sorta, e senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di proroghe dei tempi contrattuali.

Qualora specifici lavori o forniture eseguiti per conto e per ordine della Stazione Appaltante, ivi incluse tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che la stessa Stazione Appaltante ritenga a suo insindacabile giudizio dover eseguire, dovessero svolgersi, anche solo parzialmente e per una durata limitata di tempo, nell'ambito di cantiere di cui al presente Appalto, il Direttore dei Lavori ha facoltà di indicare specifiche modalità di esecuzione per assicurare la sicurezza dei lavori contigui e contemporanei. Tali disposizioni non daranno in nessun caso diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi o risarcimenti di sorta.

Articolo 1.4

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un solo lotto in quanto i lavori da eseguire consistono in un complesso di interventi edilizi e impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa, in relazione ai quali è necessario garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, e, pertanto, è opportuno attribuire le attività oggetto di appalto a un unico operatore economico qualificato.

Per tale ragione si ritiene opportuno affidare l'intervento nel suo complesso ad un unico Operatore Economico qualificato.

Articolo 1.5

FORMA DELL'APPALTO

Il presente Appalto è dato a: **a corpo** con offerta a **prezzi unitari**.

Il corrispettivo a corpo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie componenti. Pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella "lista dei lavori e delle forniture per l'esecuzione dell'Appalto" (elaborato **ROMA19093_036-EG-0_Lista delle lavorazioni.pdf**), ancorché rettificata o integrata dal Concorrente. Il Concorrente si assume i rischi del controllo e della verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante ed è tenuto a formulare la propria offerta sulla sola base delle sue valutazioni sia qualitative che quantitative.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti, ovvero addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'Articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Lavori a CORPO	Euro 12.124.018,02
b) Oneri per attuazione Piani di Sicurezza A CORPO	Euro 437.437,68
c) Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (Emergenza COVID-19) A MISURA	Euro 45.576,69
Totale dei Lavori (a+b+c)	Euro 12.607.032,39

La Stazione Appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'Articolo 23, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici, per un totale di **Euro: 2.895.660,04 + IVA** (diconsi Euro duemilioniottocentonovantacinquemila-seicentosessanta/04).

Si precisa che il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all'Appalto è stato aggiornato in fase progettuale con i costi derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento di cui agli Articoli 1 e 2 del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 5 marzo 2020, n. 13, e all'Articolo 1 del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 maggio 2020, n. 35. I relativi oneri saranno corrisposti a misura, limitatamente al permanere della situazione di emergenza, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni normative, sulla base della certificazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Articolo 1.6 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'Appalto, ammonta quindi ad **Euro 12.607.032,39 + IVA** (diconsi Euro dodicimilioneicentosestemilazerotrentadue/39).

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di **Euro 12.124.018,02 + IVA** (diconsi Euro dodicimilioneicentoveintiquattromilazerodiciotto/02), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'Articolo 100, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., stimati in **Euro 483.014,37 + IVA** (diconsi Euro quattrocentottantatremilazerotquattordici/37), che non sono soggetti a tale ribasso. In particolare i costi della sicurezza risultano essere la somma dei costi della sicurezza legati alle lavorazioni, stimati in **Euro 437.437,68 + IVA** (diconsi Euro quattrocentotrentasettemilaquattrocentotrentasette/68) e dei costi legati al contenimento dell'epidemia da COVID-19, stimati in **Euro 45.576,69 + IVA** (diconsi Euro quarantacinquemilacinquecentosettantasei/69).

Gli Operatori Economici partecipanti alla Gara d'Appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'Articolo 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici ai fini della verifica di congruità dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'Appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE (tabella A)

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	Edifici civili e industriali	8.720.175,76	Ottomilioneisettescentoveintimila-	69,17

			centosettantacinque/76	
--	--	--	------------------------	--

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI (tabella B)

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG11	Impianti tecnologici	3.731.209,44	Tremilionisettecentotrentunmila- duecentonove/44	29,60

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	155.647,18	Centocinquantacinquemila- seicentoquarantasette/18	1,23

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella B. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Restano esclusi dall'Appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

**Articolo 1.7
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE**

Per i lavori indicati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti Categorie e Classifiche, così come richiesto dal bando di gara redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla norma vigente.

Cat.	Descrizione	Importi al netto della sicurezza	Importi sicurezza	Importi TOTALI	Classifica	% sul totale
OG1	Edifici civile e industriali	8.386.078,88	334.096,88	8.720.175,76	VI	69,17
OG11	Impianti tecnologici	3.588.255,28	142.954,16	3.731.209,44	IV-bis	29,60
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	149.683,86	5.963,32	155.647,18	I	1,23

Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'Articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici, il Concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il Concorrente che, ai sensi dell'Articolo 89 del citato Codice dei Contratti Pubblici, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, alleggerà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'Impresa Ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui

all'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il Concorrente dimostrerà alla Stazione Appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il Concorrente ed escuterà la garanzia.

Il Concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il Contratto d'Appalto in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il Contratto di Avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa Ausiliaria.

Articolo 1.8 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Diventa efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'Articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del Contratto d'Appalto deve avere luogo entro i successivi **60** (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Appaltatore purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del Contratto d'Appalto. La mancata stipulazione del Contratto d'Appalto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del Contratto d'Appalto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Dirigente Preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del Contratto d'Appalto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'Articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del Contratto d'Appalto.

Se la stipulazione del Contratto d'Appalto non avviene nel termine fissato, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal Contratto d'Appalto. All'Appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il Contratto d'Appalto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

I Capitolati e il Computo Metrico Estimativo, richiamati nel bando, fanno parte integrante del Contratto d'Appalto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante l'elenco dei gruppi e delle lavorazioni omogenee aggiornato alla propria offerta. L'elenco così aggiornato è da intendersi parte integrante del Contratto d'Appalto, anche se non materialmente allegato.

Articolo 1.9 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'Appalto risultano dagli elaborati grafici del Progetto Esecutivo posto a base di gara e allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.

Articolo 1.10 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del Contratto d'Appalto potranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'Articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice dei Contratti Pubblici, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. Le soglie fissate all'Articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici;
2. Il **15 %** (quindici per cento) del valore iniziale del Contratto d'Appalto.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del Contratto d'Appalto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto d'Appalto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto d'Appalto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto d'Appalto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'Articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto d'Appalto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste nel Contratto d'Appalto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'**Articolo 1.11 "Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi"**.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'Appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato Articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:

1. Modifiche e interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al **5 %** (cinque per cento) per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento dell'importo del Contratto d'Appalto stipulato per la realizzazione dell'opera.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non siano modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto d'Appalto. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il **10%** (dieci per cento) dell'importo originario del Contratto d'Appalto.

Articolo 1.11

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

Il compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è fisso ed invariabile.

È esclusa ogni forma di revisione prezzi.

Le variazioni di cui all'**Articolo 1.10 "Variazioni delle opere progettate"** sono valutate in base ai prezzi unitari indicati dall'Appaltatore in fase di gara nella "Lista dei lavori e delle forniture per l'esecuzione dell'Appalto" (elaborato **ROMA19093_036-EG-0_Lista delle lavorazioni.pdf**), ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

1. Desumendoli dal prezzario predisposto dalla Regione Lazio, ove esistenti;
2. Ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del

Responsabile Unico del Procedimento.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

CAPITOLO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e Lavoratori Autonomi), alle disposizioni impartite dalle A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Articolo 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del Contratto d'Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n.145 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

1. Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'Appalto compilata dall'Appaltatore in sede di gara;
2. Il Cronoprogramma;
3. Le polizze di garanzia;
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
5. L'offerta tecnica dell'Appaltatore,
6. I seguenti elaborati di progetto:

N°	Codice	Descrizione	Scala	REV.
ELABORATI GENERALI				
1	ROMA19093_EG-001-2	Elenco completo degli elaborati del progetto esecutivo	-	2
2	ROMA19093_EG-002-1	Relazione generale del progetto esecutivo (archeologica, espropri)	-	1
3	ROMA19093_EG-003-2	Report delle indagini strumentali sulle strutture e sulle fondazioni esistenti	-	2
4	ROMA19093_EG-004-2	Report delle indagini documentali	-	2
5	ROMA19093_EG-005-1	Documentazione fotografica	-	1
6	ROMA19093_EG-006-2	Relazione geologica	-	2
7	ROMA19093_EG-007-2	Relazione sismica	-	2
8	ROMA19093_EG-008-1	Relazione specialistica idrologica e idraulica	-	1
9	ROMA19093_EG-009-2	Relazione tecnica sul rendimento energetico - Ex L. 10 (D. Lgs. 192/2005)	-	2
10	ROMA19093_EG-010-1	Relazione specialistica sulla valutazione del rischio di fulminazione	-	1
11	ROMA19093_EG-011-1	Relazione sui C.A.M.	-	1
12	ROMA19093_EG-012-1	Relazione tecnica L.R. 6/08 ss.mm.ii.	-	1
13	ROMA19093_EG-013-2	Relazione previsionale clima acustico	-	2
14	ROMA19093_EG-014-2	Relazione specialistica sull'acustica passiva	-	2

15	ROMA19093_EG-015-1	Relazione specialistica sulla gestione delle materie	-	1
16	ROMA19093_EG-016-1	Relazione specialistica sulle interferenze	-	1
17	ROMA19093_EG-017-1	Relazione paesaggistica	-	1
18	ROMA19093_EG-018-1	Studio di fattibilità ambientale	-	1
19	ROMA19093_EG-019-1	Piano di manutenzione - Manuale d'uso	-	1
20	ROMA19093_EG-020-1	Piano di manutenzione - Manuale di manutenzione	-	1
21	ROMA19093_EG-021-1	Piano di manutenzione - Sottoprogrammi delle prestazioni, dei controlli e degli interventi	-	1
22	ROMA19093_EG-022-2	Piano di sicurezza e coordinamento	-	2
23	ROMA19093_EG-023-2	Fascicolo dell'opera	-	2
24	ROMA19093_EG-024-2	Cronoprogramma	-	2
25	ROMA19093_EG-025-1	Capitolato speciale d'appalto	-	1
26	ROMA19093_EG-026-2	Capitolato speciale d'appalto opere edili	-	2
27	ROMA19093_EG-027-2	Capitolato speciale d'appalto opere strutturali	-	2
28	ROMA19093_EG-028-1	Capitolato speciale d'appalto opere impiantistiche - Impianti meccanici	-	1
29	ROMA19093_EG-029-1	Capitolato speciale d'appalto opere impiantistiche - Impianti elettrici	-	1
30	ROMA19093_EG-030-1	Elenco prezzi unitari	-	1
31	ROMA19093_EG-031-1	Analisi prezzi	-	1
32	ROMA19093_EG-032-1	Quadro d'incidenza della manodopera	-	1
33	ROMA19093_EG-033-1	Computo metrico estimativo	-	1
34	ROMA19093_EG-034-1	Schema di contratto	-	1
35	ROMA19093_EG-035-1	Quadro economico	-	1
36	ROMA19093_EG-036-1	RICHIESTA OFFERTA – Lista dei lavori e delle forniture per l'esecuzione d'appalto	-	1
37	ROMA19093_EG-037-1	Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto	-	1
ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO				
38	ROMA19093_EA-001-1	Relazione tecnica e specialistica delle opere architettoniche	varie	1
39	ROMA19093_EA-100-1	Inquadramento area, stralcio strumento urbanistico, piano urbano, pianificazione paesistica, estratto mappa catastale	varie	1
40	ROMA19093_EA-101-1	Sdf - Rilievo piano altimetrico	1:200	1
41	ROMA19093_EA-102-1	Sdf - Planimetria generale	1:200	1
42	ROMA19093_EA-103-1	Sdf - Planimetria del verde	1:200	1
43	ROMA19093_EA-104-1	Sdf - Planimetria reti e sottoservizi	1:200	1
44	ROMA19093_EA-105-1	Sdf - Pianta piano seminterrato	1:100	1
45	ROMA19093_EA-106-1	Sdf - Pianta piano rialzato	1:100	1
46	ROMA19093_EA-107-1	Sdf - Pianta piano primo	1:100	1
47	ROMA19093_EA-108-1	Sdf - Pianta piano secondo	1:100	1
48	ROMA19093_EA-109-1	Sdf - Pianta piano terzo	1:100	1
49	ROMA19093_EA-110-1	Sdf - Pianta piano copertura	1:100	1
50	ROMA19093_EA-111-1	Sdf - Prospetti Sud e Nord	1:100	1
51	ROMA19093_EA-112-1	Sdf - Prospetti Est ed Ovest	1:100	1
52	ROMA19093_EA-113-1	Sdf - Sezioni AA' e BB'	1:100	1
53	ROMA19093_EA-114-1	Sdf - Sezioni CC' e DD'	1:100	1
54	ROMA19093_EA-200-1	Sdp - Planimetria generale sistemazioni esterne	1:200	1
55	ROMA19093_EA-201-1	Sdp - Planimetria del verde	1:200	1
56	ROMA19093_EA-202-1	Sdp - Planimetria reti e sottoservizi	1:200	1
57	ROMA19093_EA-203-1	Sdp - Pianta piano seminterrato - quadro d'insieme	1:100	1
58	ROMA19093_EA-204-1	Sdp - Pianta piano seminterrato - I quadrante	1:50	1
59	ROMA19093_EA-205-1	Sdp - Pianta piano seminterrato - II quadrante	1:50	1
60	ROMA19093_EA-206-1	Sdp - Pianta piano rialzato - quadro d'insieme	1:100	1
61	ROMA19093_EA-207-1	Sdp - Pianta piano rialzato - I quadrante	1:50	1
62	ROMA19093_EA-208-1	Sdp - Pianta piano rialzato - II quadrante	1:50	1
63	ROMA19093_EA-209-1	Sdp - Pianta piano primo - quadro d'insieme	1:100	1
64	ROMA19093_EA-210-1	Sdp - Pianta piano primo - I quadrante	1:50	1
65	ROMA19093_EA-211-1	Sdp - Pianta piano primo - II quadrante	1:50	1
66	ROMA19093_EA-212-1	Sdp - Pianta piano secondo - quadro d'insieme	1:100	1
67	ROMA19093_EA-213-1	Sdp - Pianta piano secondo - I quadrante	1:50	1
68	ROMA19093_EA-214-1	Sdp - Pianta piano secondo - II quadrante	1:50	1
69	ROMA19093_EA-215-1	Sdp - Pianta piano terzo - quadro d'insieme	1:100	1
70	ROMA19093_EA-216-1	Sdp - Pianta piano terzo - I quadrante	1:50	1
71	ROMA19093_EA-217-1	Sdp - Pianta piano terzo - II quadrante	1:50	1
72	ROMA19093_EA-218-1	Sdp - Pianta piano copertura - quadro d'insieme	1:100	1
73	ROMA19093_EA-219-1	Sdp - Pianta piano copertura - I quadrante	1:50	1
74	ROMA19093_EA-220-1	Sdp - Pianta piano copertura - II quadrante	1:50	1
75	ROMA19093_EA-221-1	Sdp - Superamento barriere architettoniche - Pianta piano seminterrato e piano rialzato	varie	1
76	ROMA19093_EA-222-1	Sdp - Superamento barriere architettoniche - Pianta piano primo, secondo e terzo	Varie	1
77	ROMA19093_EA-223-1	Sdp - Mappatura finiture: pareti, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti - Piano	1:200	1

		seminterrato		
78	ROMA19093_EA-224-1	Sdp - Mappatura finiture: pareti, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti - Piano rialzato	1:200	1
79	ROMA19093_EA-225-1	Sdp - Mappatura finiture: pareti, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti - Piano primo	1:200	1
80	ROMA19093_EA-226-1	Sdp - Mappatura finiture: pareti, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti - Piano secondo	1:200	1
81	ROMA19093_EA-227-1	Sdp - Mappatura finiture: pareti, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti - Piano terzo	1:200	1
82	ROMA19093_EA-228-1	Sdp - Mappatura finiture: pavimenti e rivestimenti - Piano copertura	1:200	1
83	ROMA19093_EA-229-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano seminterrato - I quadrante	1:50	1
84	ROMA19093_EA-230-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano seminterrato - II quadrante	1:50	1
85	ROMA19093_EA-231-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano rialzato - I quadrante	1:50	1
86	ROMA19093_EA-232-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano rialzato - II quadrante	1:50	1
87	ROMA19093_EA-233-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano primo	1:50	1
88	ROMA19093_EA-234-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano secondo	1:50	1
89	ROMA19093_EA-235-1	Sdp - Controllo interferenze controsoffitti - Piano terzo	1:50	1
90	ROMA19093_EA-236-1	Stato comparato - Planimetria generale di progetto	1:200	1
91	ROMA19093_EA-237-1	Stato comparato - Pianta piano seminterrato	1:100	1
92	ROMA19093_EA-238-1	Stato comparato - Pianta piano rialzato	1:100	1
93	ROMA19093_EA-239-1	Stato comparato - Pianta piano primo	1:100	1
94	ROMA19093_EA-240-1	Stato comparato - Pianta piano secondo	1:100	1
95	ROMA19093_EA-241-1	Stato comparato - Pianta piano terzo	1:100	1
96	ROMA19093_EA-242-1	Stato comparato - Pianta piano coperture	1:100	1
97	ROMA19093_EA-243-1	Sdp - Elaborato tecnico delle coperture - Dispositivi anticaduta	1:100	1
98	ROMA19093_EA-300-1	Sdp - Profili longitudinali altimetrici	varie	1
99	ROMA19093_EA-301-1	Sdp - Prospetto Nord	1:50	1
100	ROMA19093_EA-302-1	Sdp - Prospetto Sud	1:50	1
101	ROMA19093_EA-303-1	Sdp - Prospetto Est	1:50	1
102	ROMA19093_EA-304-1	Sdp - Prospetto Ovest	1:50	1
103	ROMA19093_EA-305-1	Stato comparato - Prospetti Sud e Nord	1:100	1
104	ROMA19093_EA-306-1	Stato comparato - Prospetti Est e Ovest	1:100	1
105	ROMA19093_EA-400-1	Sdp - Sezione AA'	1:50	1
106	ROMA19093_EA-401-1	Sdp - Sezione BB'	1:50	1
107	ROMA19093_EA-402-1	Sdp - Sezione CC'	1:50	1
108	ROMA19093_EA-403-1	Sdp - Sezione DD'	1:50	1
109	ROMA19093_EA-500-1	Particolari costruttivi - Involucro edilizio 1	varie	1
110	ROMA19093_EA-501-1	Particolari costruttivi - Involucro edilizio 2	varie	1
111	ROMA19093_EA-502-1	Particolari costruttivi - Scale interne	varie	1
112	ROMA19093_EA-503-1	Particolari costruttivi - Scale esterne di sicurezza	varie	1
113	ROMA19093_EA-504-1	Particolari costruttivi - Opere da fabbro - Parapetti	varie	1
114	ROMA19093_EA-505-1	Particolari costruttivi - Opere da fabbro - Schermatura impianti	varie	1
115	ROMA19093_EA-506-1	Particolari costruttivi - Tipologico bagni - Piano seminterrato	varie	1
116	ROMA19093_EA-507-1	Particolari costruttivi - Tipologico bagni - Piano rialzato	varie	1
117	ROMA19093_EA-508-1	Particolari costruttivi - Tipologico bagni - Piano primo	varie	1
118	ROMA19093_EA-509-1	Particolari costruttivi - Tipologico bagni - Piano secondo	varie	1
119	ROMA19093_EA-510-1	Particolari costruttivi - Tipologico bagni - Piano terzo	varie	1
120	ROMA19093_EA-511-1	Particolari costruttivi - Nuova cabina elettrica	1:50	1
121	ROMA19093_EA-512-1	Particolari costruttivi - Dettagli generali, aree esterne, opere a verde	1:20	1
122	ROMA19093_EA-600-1	Sdp Abaco infissi interni	1:20	1
123	ROMA19093_EA-601-1	Sdp Abaco infissi esterni	1:20	1
124	ROMA19093_EA-602-1	Sdp Abaco stratigrafie	varie	1
125	ROMA19093_EA-700-1	Sdp Rendering	-	1
ELABORATI PROGETTO DELLE STRUTTURE				
126	ROMA19093_ES-001-2	Relazione specialistica strutturale di miglioramento sismico_BLOCCO A	-	2
127	ROMA19093_ES-002-2	Relazione specialistica strutturale di miglioramento sismico_BLOCCO B	-	2
128	ROMA19093_ES-003-2	Relazione specialistica strutturale di miglioramento sismico_BLOCCO D	-	2
129	ROMA19093_ES-004-2	Relazione di vulnerabilità sismica_BLOCCO A	-	2
130	ROMA19093_ES-005-2	Relazione di vulnerabilità sismica_BLOCCO B	-	2
131	ROMA19093_ES-006-2	Relazione di vulnerabilità sismica_BLOCCO D	-	2
132	ROMA19093_ES-007-2	Relazione specialistica geotecnica e delle fondazioni_BLOCCO A	-	2
133	ROMA19093_ES-008-2	Relazione specialistica geotecnica e delle fondazioni_BLOCCO B	-	2
134	ROMA19093_ES-009-2	Relazione specialistica geotecnica e delle fondazioni_BLOCCO D	-	2
135	ROMA19093_ES-010-2	Relazione specialistica strutturale sui materiali	-	2
136	ROMA19093_ES-011-2	Relazione specialistica strutturale sui solai	-	2
137	ROMA19093_ES-012-2	Calcoli esecutivi delle strutture_BLOCCO A	-	2
138	ROMA19093_ES-013-2	Calcoli esecutivi delle strutture_BLOCCO B	-	2
139	ROMA19093_ES-014-2	Calcoli esecutivi delle strutture_BLOCCO D	-	2
140	ROMA19093_ES-015-2	D22_CONFIGURAZIONE DEFORMATE_BLOCCO A	-	2
141	ROMA19093_ES-016-2	D22_CONFIGURAZIONE DEFORMATE_BLOCCO B	-	2

142	ROMA19093_ES-017-2	D22_CONFIGURAZIONE DEFORMATE_BLOCCO D	-	2
143	ROMA19093_ES-018-2	D23_DIAGRAMMI SPETTRI DI RISPOSTA_BLOCCO A	-	2
144	ROMA19093_ES-019-2	D23_DIAGRAMMI SPETTRI DI RISPOSTA_BLOCCO B	-	2
145	ROMA19093_ES-020-2	D23_DIAGRAMMI SPETTRI DI RISPOSTA_BLOCCO D	-	2
146	ROMA19093_ES-021-2	D24_GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI_BLOCCO A	-	2
147	ROMA19093_ES-022-2	D24_GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI_BLOCCO B	-	2
148	ROMA19093_ES-023-2	D24_GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI_BLOCCO D	-	2
149	ROMA19093_ES-024-2	D26_RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI_BLOCCO A	-	2
150	ROMA19093_ES-025-2	D26_RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI_BLOCCO B	-	2
151	ROMA19093_ES-026-2	D26_RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI_BLOCCO D	-	2
152	ROMA19093_ES-027-2	D27_SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI_BLOCCO A	-	2
153	ROMA19093_ES-028-2	D27_SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI_BLOCCO B	-	2
154	ROMA19093_ES-029-2	D27_SCHEMI STRUTTURALI POSTI ALLA BASE DEI CALCOLI_BLOCCO D	-	2
155	ROMA19093_ES-200-2	Strutture di fondazione - Carpenteria generale	1:100	2
156	ROMA19093_ES-201-2	Strutture di fondazione parte A - Carpenterie	1:50	2
157	ROMA19093_ES-202-2	Strutture di fondazione parte B- Carpenterie	1:50	2
158	ROMA19093_ES-203-2	Primo impalcato- Carpenteria generale - Quota: -0,07m	1:100	2
159	ROMA19093_ES-204-2	Primo impalcato - Carpenteria - Quota: -0,07m - Parte A	1:50	2
160	ROMA19093_ES-205-2	Primo impalcato - Carpenteria - Quota: -0,07m - Parte B	1:50	2
161	ROMA19093_ES-206-2	Secondo impalcato- Carpenteria generale - Quota: +3,70m	1:100	2
162	ROMA19093_ES-207-2	Secondo impalcato - Carpenteria - Quota: +3,70m - Parte A	1:50	2
163	ROMA19093_ES-208-2	Secondo impalcato - Carpenteria - Quota: +3,70m- Parte B	1:50	2
164	ROMA19093_ES-209-2	Secondo impalcato - Carpenteria generale - Quota: +4,63m	1:100	2
165	ROMA19093_ES-210-2	Secondo impalcato - Carpenteria - Quota: +4,63m - Parte A	1:50	2
166	ROMA19093_ES-211-2	Secondo impalcato - Carpenteria - Quota: +4,63m - Parte B	1:50	2
167	ROMA19093_ES-212-2	Terzo impalcato - Carpenteria generale	1:100	2
168	ROMA19093_ES-213-2	Terzo impalcato - Carpenterie - Parte A	1:50	2
169	ROMA19093_ES-214-2	Terzo impalcato - Carpenterie - Parte B	1:50	2
170	ROMA19093_ES-215-2	Quarto impalcato - Carpenteria generale	1:100	2
171	ROMA19093_ES-216-2	Quarto impalcato - Carpenteria - Parte A	1:50	2
172	ROMA19093_ES-217-2	Quarto impalcato - Carpenteria - Parte B	1:50	2
173	ROMA19093_ES-218-2	Quinto impalcato - Carpenteria generale	1:100	2
174	ROMA19093_ES-219-2	Quinto impalcato - Carpenteria	1:50	2
175	ROMA19093_ES-220-2	Distinta Armatura Travi di Fondazione - Blocco A	1:50	2
176	ROMA19093_ES-221-2	Distinta Armatura Platea di Fondazione - Blocco A	1:50	2
177	ROMA19093_ES-222-2	Distinta Armatura Travi - Primo Impalcato - Blocco A	1:50	2
178	ROMA19093_ES-223-2	Distinta Armatura Travi - Secondo Impalcato - Blocco A	1:50	2
179	ROMA19093_ES-224-2	Distinta Armatura Travi - Terzo Impalcato - Blocco A	1:50	2
180	ROMA19093_ES-225-2	Distinta Armatura Travi - Quarto Impalcato - Blocco A	1:50	2
181	ROMA19093_ES-226-2	Distinta Armatura Travi - Quinto Impalcato - Blocco A	1:50	2
182	ROMA19093_ES-227-2	Distinta Armatura pilastri - Primo Impalcato -Blocco A	1:50	2
183	ROMA19093_ES-228-2	Distinta Armatura pilastri - Secondo Impalcato - Blocco A	1:50	2
184	ROMA19093_ES-229-2	Distinta Armatura pilastri - Terzo Impalcato - Blocco A	1:50	2
185	ROMA19093_ES-230-2	Distinta Armatura pilastri - Quarto Impalcato - Blocco A	1:50	2
186	ROMA19093_ES-231-2	Distinta Armatura pilastri - Quinto Impalcato - Blocco A	1:50	2
187	ROMA19093_ES-232-2	Distinta Armatura Setti - primo impalcato Blocco A	1:50	2
188	ROMA19093_ES-233-2	Distinta Armatura Setti - secondo impalcato Blocco A	1:50	2
189	ROMA19093_ES-234-2	Distinta Armatura Setti - terzo impalcato Blocco A	1:50	2
190	ROMA19093_ES-235-2	Distinta Armatura Setti - quarto impalcato Blocco A	1:50	2
191	ROMA19093_ES-236-2	Distinta Armatura Setti -quinto impalcato Blocco A	1:50	2
192	ROMA19093_ES-237-2	Scala ex-novo - Blocco A	1:50	2
193	ROMA19093_ES-238-2	Distinta Armatura Travi - Primo Impalcato - Blocco B	1:50	2
194	ROMA19093_ES-239-2	Distinta Armatura Travi - Secondo Impalcato - Blocco B	1:50	2
195	ROMA19093_ES-240-2	Distinta Armatura Travi - Terzo Impalcato - Blocco B	1:50	2
196	ROMA19093_ES-241-2	Distinta Armatura Travi - Quarto Impalcato - Blocco B	1:50	2
197	ROMA19093_ES-242-2	Distinta Armatura Travi - Quinto Impalcato - Blocco B	1:50	2
198	ROMA19093_ES-243-2	Distinta Armatura pilastri - Primo Impalcato -Blocco B	1:50	2
199	ROMA19093_ES-244-2	Distinta Armatura pilastri - Secondo Impalcato - Blocco B	1:50	2
200	ROMA19093_ES-245-2	Distinta Armatura pilastri - Terzo Impalcato - Blocco B	1:50	2
201	ROMA19093_ES-246-2	Distinta Armatura pilastri - Quarto Impalcato - Blocco B	1:50	2
202	ROMA19093_ES-247-2	Distinta Armatura pilastri - Quinto Impalcato - Blocco B	1:50	2
203	ROMA19093_ES-248-2	Scala ex-novo - Blocco B	1:50	2
204	ROMA19093_ES-249-2	Solai Ex-Novio	1:50	2
205	ROMA19093_ES-250-2	Opere esterne	1:50	2
206	ROMA19093_ES-251-2	Cabina esterna	1:50	2
207	ROMA19093_ES-300-2	Sezione A-A	1:50	2
208	ROMA19093_ES-301-2	Sezione C-C	1:50	2

ELABORATI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI				
209	ROMA19093_EM-001-1	Relazione tecnica e specialistica degli impianti meccanici	-	1
210	ROMA19093_EM-002-1	Calcoli esecutivi degli impianti meccanici	-	1
211	ROMA19093_EM-200-1	Planimetria generale degli impianti meccanici	1:200	1
212	ROMA19093_EM-201-1	Impianto termico - Distribuzione pianta piano seminterrato	1:50	1
213	ROMA19093_EM-202-1	Impianto termico - Distribuzione pianta piano rialzato	1:50	1
214	ROMA19093_EM-203-1	Impianto termico - Distribuzione pianta piano primo	1:50	1
215	ROMA19093_EM-204-1	Impianto termico - Distribuzione pianta piano secondo	1:50	1
216	ROMA19093_EM-205-1	Impianto termico - Distribuzione pianta piano terzo	1:50	1
217	ROMA19093_EM-206-1	Impianto termico - Distribuzione pianta piano copertura	1:50	1
218	ROMA19093_EM-207-1	Impianto aeraulico - Pianta piano seminterrato	1:50	1
219	ROMA19093_EM-208-1	Impianto aeraulico - Pianta piano rialzato	1:50	1
220	ROMA19093_EM-209-1	Impianto aeraulico - Pianta piano primo	1:50	1
221	ROMA19093_EM-210-1	Impianto aeraulico - Pianta piano secondo	1:50	1
222	ROMA19093_EM-211-1	Impianto aeraulico - Pianta piano terzo	1:50	1
223	ROMA19093_EM-212-1	Impianto aeraulico - Pianta piano copertura	1:50	1
224	ROMA19093_EM-213-1	Impianto idrico sanitario - Pianta piano seminterrato	1:50	1
225	ROMA19093_EM-214-1	Impianto idrico sanitario - Pianta piano rialzato	1:50	1
226	ROMA19093_EM-215-1	Impianto idrico sanitario - Pianta piano primo	1:50	1
227	ROMA19093_EM-216-1	Impianto idrico sanitario - Pianta piano secondo	1:50	1
228	ROMA19093_EM-217-1	Impianto idrico sanitario - Pianta piano terzo	1:50	1
229	ROMA19093_EM-218-1	Impianto idrico antincendio - Pianta piano seminterrato	1:50	1
230	ROMA19093_EM-219-1	Impianto idrico antincendio - Pianta piano rialzato	1:50	1
231	ROMA19093_EM-220-1	Impianto idrico antincendio - Pianta piano primo	1:50	1
232	ROMA19093_EM-221-1	Impianto idrico antincendio - Pianta piano secondo	1:50	1
233	ROMA19093_EM-222-1	Impianto idrico antincendio - Pianta piano terzo	1:50	1
234	ROMA19093_EM-223-1	Impianto scarichi idrico sanitari - Pianta piano seminterrato	1:50	1
235	ROMA19093_EM-224-1	Impianto scarichi idrico sanitari - Pianta piano rialzato	1:50	1
236	ROMA19093_EM-225-1	Impianto scarichi idrico sanitari - Pianta piano primo	1:50	1
237	ROMA19093_EM-226-1	Impianto scarichi idrico sanitari - Pianta piano secondo	1:50	1
238	ROMA19093_EM-227-1	Impianto scarichi idrico sanitari - Pianta piano terzo	1:50	1
239	ROMA19093_EM-228-1	Impianto scarichi idrico sanitari - Pianta piano copertura	1:50	1
ELABORATI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI				
240	ROMA19093_EE-001-1	Relazione tecnica e specialistica degli impianti elettrici e speciali	-	1
241	ROMA19093_EE-002-1	Calcoli esecutivi degli impianti elettrici e speciali	-	1
242	ROMA19093_EE-003-1	Calcoli esecutivi dell'impianto fotovoltaico - Università Roma Tre	-	1
243	ROMA19093_EE-004-1	Calcoli esecutivi dell'impianto fotovoltaico - Istituto Alberghiero	-	1
244	ROMA19093_EE-005-1	Calcoli esecutivi illuminotecnici	-	1
245	ROMA19093_EE-200-1	Planimetria generale degli impianti elettrici	1:200	1
246	ROMA19093_EE-201-1	Distribuzione principale - Pianta piano seminterrato	1:50	1
247	ROMA19093_EE-202-1	Distribuzione principale - Pianta piano rialzato	1:100	1
248	ROMA19093_EE-203-1	Distribuzione principale - Pianta piano primo	1:100	1
249	ROMA19093_EE-204-1	Distribuzione principale - Pianta piano secondo	1:100	1
250	ROMA19093_EE-205-1	Distribuzione principale - Pianta piano terzo	1:100	1
251	ROMA19093_EE-206-1	Distribuzione principale - Pianta piano copertura	1:100	1
252	ROMA19093_EE-207-1	Impianto di illuminazione - Pianta piano seminterrato	1:100	1
253	ROMA19093_EE-208-1	Impianto di illuminazione - Pianta piano rialzato	1:100	1
254	ROMA19093_EE-209-1	Impianto di illuminazione - Pianta piano primo	1:100	1
255	ROMA19093_EE-210-1	Impianto di illuminazione - Pianta piano secondo	1:100	1
256	ROMA19093_EE-211-1	Impianto di illuminazione - Pianta piano terzo	1:100	1
257	ROMA19093_EE-212-1	Impianto di illuminazione - Pianta piano copertura	1:100	1
258	ROMA19093_EE-213-1	Impianto di forza motrice - Pianta piano seminterrato	1:100	1
259	ROMA19093_EE-214-1	Impianto di forza motrice - Pianta piano rialzato	1:100	1
260	ROMA19093_EE-215-1	Impianto di forza motrice - Pianta piano primo	1:100	1
261	ROMA19093_EE-216-1	Impianto di forza motrice - Pianta piano secondo	1:100	1
262	ROMA19093_EE-217-1	Impianto di forza motrice - Pianta piano terzo	1:100	1
263	ROMA19093_EE-218-1	Impianto di forza motrice - Pianta piano copertura	1:100	1
264	ROMA19093_EE-219-1	Impianti speciali di completamento - Pianta piano seminterrato	1:100	1
265	ROMA19093_EE-220-1	Impianti speciali di completamento - Pianta piano rialzato	1:100	1
266	ROMA19093_EE-221-1	Impianti speciali di completamento - Pianta piano primo	1:100	1
267	ROMA19093_EE-222-1	Impianti speciali di completamento - Pianta piano secondo	1:100	1
268	ROMA19093_EE-223-1	Impianti speciali di completamento - Pianta piano terzo	1:100	1
269	ROMA19093_EE-224-1	Impianti speciali di completamento - Pianta piano copertura	1:100	1
270	ROMA19093_EE-225-1	Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora di emergenza - Pianta piano seminterrato	1:100	1
271	ROMA19093_EE-226-1	Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora di emergenza - Pianta piano rialzato	1:100	1
272	ROMA19093_EE-227-1	Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora di emergenza - Pianta piano primo	1:100	1
273	ROMA19093_EE-228-1	Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora di emergenza - Pianta piano	1:100	1

		secondo		
274	ROMA19093_EE-229-1	Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora di emergenza - Pianta piano terzo	1:100	1
275	ROMA19093_EE-230-1	Impianto fotovoltaico - Pianta	1:100	1
276	ROMA19093_EE-231-1	Impianto Fotovoltaico - Cablaggio stringhe	1:100	1
277	ROMA19093_EE-232-1	Impianto Fotovoltaico - Struttura di ancoraggio	1:100	1
278	ROMA19093_EE-500-1	Distribuzione principale Università Roma Tre - Schema a Blocchi	F.S.	1
279	ROMA19093_EE-501-1	Distribuzione principale Istituto Alberghiero - Schema a Blocchi	F.S.	1
280	ROMA19093_EE-502-1	Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora di emergenza - Schema a blocchi	F.S.	1
281	ROMA19093_EE-503-1	Impianto Fotovoltaico Università Roma Tre - Schema unifilare	F.S.	1
282	ROMA19093_EE-504-1	Impianto Fotovoltaico Istituto Alberghiero - Schema unifilare	F.S.	1
283	ROMA19093_EE-505-1	Schema quadri elettrici Università Roma Tre	-	1
284	ROMA19093_EE-506-1	Schema cabina MT/BT Università Roma Tre	-	1
285	ROMA19093_EE-507-1	Schema quadri elettrici Istituto Alberghiero	-	1
ELABORATI PROGETTO PREVENZIONI INCENDI				
286	ROMA19093_EV-001-3	Relazione progetto di prevenzione incendi	A4	3
287	ROMA19093_EV-002-1	Relazione progetto di prevenzione incendi - Istituto Alberghiero	A4	1
288	ROMA19093_EV-200-3	Planimetria generale accessi	1:200	3
289	ROMA19093_EV-201-3	Pianta Piano Seminterrato	1:100	3
290	ROMA19093_EV-202-3	Pianta Piano Rialzato	1:100	3
291	ROMA19093_EV-203-3	Pianta Piano Primo	1:100	3
292	ROMA19093_EV-204-3	Pianta Piano Secondo	1:100	3
293	ROMA19093_EV-205-3	Pianta Piano Terzo	1:100	3
294	ROMA19093_EV-206-3	Pianta Coperture	1:100	3
295	ROMA19093_EV-207-1	Pianta Piano Seminterrato e Sezioni - Istituto Alberghiero	1:100	1
296	ROMA19093_EV-300-3	Prospetti Nord e Sud	1:100	3
297	ROMA19093_EV-301-3	Prospetti Est ed Ovest	1:100	3
298	ROMA19093_EV-400-3	Sezioni	1:100	3

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50);
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli non abrogati;
- Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
- Delibere, pareri e determinazioni emanati dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale AntiCorruzione);
- Le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso documento contrattuale dovesse riportare disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi documenti contrattuali, fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto d'Appalto - Capitolato Speciale d'Appalto - "Lista delle lavorazioni e delle forniture per l'esecuzione dell'appalto" compilata dall'Appaltatore in sede di gara - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" compilata dall'Appaltatore in sede di gara e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto".

Qualora gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Articolo 2.3

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto d'Appalto ai sensi dell'Articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero di recesso dal Contratto d'Appalto ai sensi dell'Articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto d'Appalto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto d'Appalto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'Impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del Giudice Delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'Articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 2.4

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un Operatore Economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'Articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante può escludere l'Operatore in qualunque momento della procedura ed ha facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'Articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto con l'Appaltatore, sono:

- L'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'Articolo 92 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Il Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto d'Appalto o violazione delle norme regolanti il Subappalto.

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il Contratto d'Appalto qualora:

- Nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- Nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli Articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto d'Appalto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a **15** (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il Contratto d'Appalto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto d'Appalto, il Direttore dei Lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto d'Appalto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'Appaltatore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la Stazione Appaltante, previo parere del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'Articolo 6 del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'Articolo 108, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del Contratto d'Appalto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

1. Procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
2. Interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto d'Appalto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato;
3. Indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
4. Propone alle Autorità Governative la nomina di un Commissario Straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'Articolo 4 del Decreto-Legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente Appaltatore se privi di occupazione.

Nel caso di risoluzione del Contratto d'Appalto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto d'Appalto.

Nei casi di risoluzione del Contratto d'Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del Contratto d'Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici, anche mediante Posta Elettronica Certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Articolo 2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'Appaltatore deve nominare alla stipula del Contratto d'Appalto il soggetto fisico personalmente incaricato quale Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto, il quale agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio delle opere.

L'Appaltatore deve ugualmente nominare, alla stipula del Contratto d'Appalto, la persona fisica incaricata di svolgere le funzioni del Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Il Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto deve essere a perfetta conoscenza di tutti i rapporti contrattuali che intercorrono tra tutti i soggetti – fisici o giuridici - a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di Appalto.

Il Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto deve essere in possesso di tutti i poteri di delega necessari per gestire compiutamente tutte le attività di Appalto.

Tutti i contatti con il personale della Stazione Appaltante inerenti lo svolgimento del Contratto d'Appalto devono essere tenuti unicamente e esclusivamente dal Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto.

La mancata designazione del Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto da parte dell'Appaltatore o il mancato possesso dei necessari poteri di delega, costituiscono inadempimento grave alle condizioni di Contratto d'Appalto e pertanto comportano la risoluzione del Contratto medesimo.

Articolo 2.6

NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI DI ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli Articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145.

L'Appaltatore, ai sensi dell'Articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del Contratto d'Appalto), a consegnare al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il Collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di Appalto.

Articolo 2.7

CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in **Euro (€)** e ove non diversamente specificato, devono intendersi **I.V.A. esclusa**.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE del 3 giugno 1971, n. 1182.

Articolo 2.8

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per quanto attiene alle modalità di produzione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta si rimanda integralmente a quanto specificato in merito nei documenti di gara.

L'Appaltatore per la sottoscrizione del Contratto d'Appalto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 e 103, del Codice dei Contratti Pubblici, pari al **10 %** (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Contratto d'Appalto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al **10 %** (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10 %** (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al **20 %** (venti per cento), l'aumento è di **2** (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al **20 %** (venti per cento). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto d'Appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'Articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli Operatori Economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di

Gas ad Effetto Serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di Operatori Economici o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'Articolo 89 del Codice dei Contratti Pubblici, per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del Contratto d'Appalto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'**80 %** (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, o comunque fino a **12** (dodici) mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro **15** (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei **15** (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto d'Appalto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'Appalto o dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'Articolo 103, comma 1. del Codice dei Contratti Pubblici determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto o la Concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 2.9 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'Articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del Contratto d'Appalto.

Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al **5 %** (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di **Euro 500.000,00** (diconsi cinquecentomila/00) ed un massimo di **Euro 5.000.000,00** (diconsi cinquemilioni/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi **12** (dodici) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Articolo 2.10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in Subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il Subappalto è il Contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto d'Appalto. Costituisce comunque Subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto attività del Contratto d'Appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2 %** (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a **Euro 100.00,00** (dicensi centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50 %** (cinquanta per cento) dell'importo del Contratto d'Appalto.

I lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi e impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa, per la cui esecuzione ottimale è necessario che l'Appaltatore sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Pertanto, per le caratteristiche e i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire nonché per le specifiche modalità di gestione del cantiere previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, e ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il Subappalto può essere autorizzato sino al limite del **50 %** (cinquanta per cento) dell'importo complessivo di Contratto d'Appalto.

Detto limite è finalizzato a garantire:

1. Che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel Cronoprogramma lavori;
2. Che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
3. La riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

L'Appaltatore può affidare in Subappalto le opere o i lavori, compresi nel Contratto d'Appalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

1. L'Affidatario del Subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
2. Il Subappaltatore sia qualificato nella relativa Categoria;
3. All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
4. Il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai Subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'Articolo 89, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale Subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato Articolo 89, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'Articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- OG 11 impianti tecnologici;
- OS 2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18-A componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B componenti per facciate continue;
- OS 21 opere strutturali speciali;
- OS 25 scavi archeologici;
- OS 30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 strutture in legno.

Si precisa che nel presente Appalto è presente tra le categorie sopra riportate la categoria **OG11 – Impianti tecnologici** e **OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori**.

Fino al 30 giugno 2023 non sarà necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di Subappaltatori ai sensi dell'Articolo 105 comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del Subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del Subappaltatore di cui all'Articolo 105, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.

L'Appaltatore deposita il Contratto di Subappalto presso la Stazione Appaltante almeno **20** (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del Contratto di Subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. L'Appaltatore provvede a sostituire i Subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Articolo 80 del suddetto Codice.

Il Contratto di Subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del Subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il Subappaltatore o il Cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del Subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del Subappaltatore da parte della Stazione Appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del Subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei Piani di Sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto o del Subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità relativo all'Appaltatore e

a tutti i Subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti e Cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'Articolo 105, comma 14 del Codice dei Contratti, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b, sub 2) del D.L. 31 maggio 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, alle Imprese Subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese Subappaltatrici.

L'Appaltatore che si avvale del Subappalto o del Cottimo deve allegare alla copia autentica del Contratto di Subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del Subappalto o del Cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento Temporaneo, Società o Consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al Subappalto entro **30** (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i Subappalti o Cottimi di importo inferiore al **2 %** (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a **Euro 100.000,00** (dicansi centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli Articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché dell'Articolo 5, comma 1, della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore, i dati identificativi del Datore di Lavoro e la data di assunzione del Lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai Subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al Subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I Piani di Sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. saranno messi a disposizione delle Autorità Competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i Subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento ai lavori affidati in Subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei Direttori Operativi e degli Ispettori di Cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

1. Verifica la presenza in cantiere delle Imprese Subappaltatrici autorizzate, nonché dei Subcontraenti, che non sono Subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
2. Controlla che i Subappaltatori e i Subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del Contratto d'Appalto stipulato;
3. Registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
4. Provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni relative al Subappalto di cui all'Articolo 105 del codice.

CAPITOLO 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

Articolo 3.1

CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro **45** (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del Contratto d'Appalto.

Ai sensi dell'Articolo 8, comma 1, lettera a, del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120, fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'Articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 80 del medesimo Codice.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore, con un congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo Verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il completamento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto d'Appalto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'Articolo 5, commi 12 e 13, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo Articolo, comma 14 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore potrà ottenere l'anticipazione come indicato nell'**Articolo 5.2 "Anticipazione e pagamenti in acconto"** del presente Capitolato Speciale d'Appalto e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente Autorità Militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'Articolo 91, comma 2-bis, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del Piano di Sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie Imprese Subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **5** (cinque) naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del Programma di Esecutivo dei Lavori di cui al seguente Articolo 3.3 "Programma Esecutivo dei Lavori, inizio e termine per l'esecuzione".

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguirli attenendosi al Programma di Esecutivo dei Lavori da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali e consecutivi previsti per l'esecuzione dell'Appalto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **852** naturali e consecutivi dalla data del primo Verbale di Consegna dei Lavori Parziale.

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

Articolo 3.2 SOSPENSIONI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto d'Appalto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, il Verbale di Sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il Verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento entro **5** (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Procedimento per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito Verbale.

Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'Articolo 10 comma 2, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al Responsabile Unico del Procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro **5** (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del Verbale di Ripresa dei Lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il Responsabile Unico del Procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva nel Verbale di Ripresa dei Lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino **6** (sei) mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto d'Appalto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei Verbali di Sospensione e di Ripresa dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel Verbale di Ripresa dei Lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei Verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul Registro di Contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento dà avviso all'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata alla Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro **30** (trenta) giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto d'Appalto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'Articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'Articolo 35 del medesimo Codice, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

1. Cause previste da disposizioni di legge penale, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione di cui al precedente Decreto, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
2. Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
3. Gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
4. Gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'Articolo 5 del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dall'Articolo 1 del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 e dall'Articolo 1 del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'Articolo 107, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'Appaltatore ai sensi del comma 5 del citato Articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Articolo 3.3

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI, INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

Il Programma Esecutivo dei Lavori, di cui all'Articolo 43, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e all'Articolo 1, lettera f) del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49, costituisce il necessario sviluppo del Cronoprogramma di cui individua in maniera univoca e compiuta la sequenza temporale di tutte le attività e le lavorazioni di Appalto, distinte per classe, tipo, area di pertinenza nel cantiere e per impresa esecutrice.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve contenere tutti gli elementi utili ad una valutazione globale e compiuta della capacità tecnica, operativa e di programmazione operativa e gestionale dell'Appaltatore rispetto all'esecuzione dei lavori di Appalto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà al Direttore dei Lavori una proposta di Programma Esecutivo dei Lavori per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal Cronoprogramma, dei termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e che sia coerente e congruente con le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma Esecutivo dei Lavori dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- L'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste per l'esecuzione dell'Appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori;
- L'andamento temporale e la progressione degli importi relativi ai lavori eseguiti al termine di ognuna delle precedenti categorie di opere. Tali importi dovranno essere percentualizzati in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione. Resta inteso che gli importi delle differenti categorie di opere saranno desunti dalla composizione dell'offerta dell'Appaltatore;
- L'andamento complessivo, nel tempo, degli importi maturati da parte dell'Appaltatore in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione;

Entro **10** (dieci) giorni dalla presentazione, il Direttore dei Lavori, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, comunica all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di Programma Esecutivo dei Lavori; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro **10** (dieci) giorni dalla comunicazione, deve predisporre una nuova proposta oppure adeguare quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dei Lavori. Decorso **10** (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile Unico del Procedimento si sia espresso, il Programma Esecutivo dei Lavori si darà per approvato, fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo dei Lavori approvato è impegnativo per l'Appaltatore, il quale deve rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Programma Esecutivo dei Lavori:

- Delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- Della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- Delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- Delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate sia nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva, in merito alle specifiche esigenze di tutela dell'attività lavorativa, dell'integrità psicofisica, e della salute dei lavoratori del comparto universitario, nonché delle necessità di assicurare la continuità di servizio delle strutture tecnico amministrative anche nel periodo di espletamento dei lavori;
- Della contiguità e della contemporaneità di lavorazioni escluse dal presente Appalto ma che si svolgono nell'area oggetto dei lavori;
- Dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, il Programma Esecutivo dei Lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Ogni aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori deve essere approvato dal Direttore dei Lavori e essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

Eventuali aggiornamenti del Programma Esecutivo dei Lavori, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

La redazione del Programma Esecutivo dei Lavori e delle sue eventuali integrazioni è parte integrante degli obblighi contrattuali, e pertanto la mancata presentazione del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti costituisce un grave inadempimento contrattuale ed è motivo di risoluzione anticipata e in danno del Contratto d'Appalto.

La mancata consegna del Programma Esecutivo dei Lavori e delle relative integrazioni e aggiornamenti nei tempi prestabiliti comporterà la non emissione dei Certificati di Pagamento.

L'accettazione del Programma Esecutivo dei Lavori da parte del Direttore dei Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facoltà che la Stazione Appaltante si è riservata negli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine stabilito nel Cronoprogramma.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori relativi alle singole categorie, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto della Stazione Appaltante, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, il ritardo ascrivibile a queste Ditte o Imprese, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Il Direttore dei Lavori predispone, unitamente alla documentazione tecnica e contabile relativa ad ogni singolo Stato di Avanzamento dei Lavori di Appalto, una relazione che attesta:

- Lo stato di corrispondenza tra la situazione de facto attestata dalla contabilità emessa e gli avanzamenti contabili e operativi delle singole categorie di lavoro previste nel Programma Esecutivo dei Lavori;
- Gli eventuali ritardi registrati rispetto a quanto previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori e il computo sia delle penali che devono essere applicate all'Appaltatore, che dei maggiori interessi che devono essere restituiti alla Stazione Appaltante secondo quanto stabilito in materia di anticipazioni

- nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Le imprese Subcontraenti, a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione dell'Appalto, che hanno eseguito lavori o prestazioni di fornitura in opera o ancora svolto attività professionali e specialistiche integrative funzionali all'esecuzione dell'Appalto, e che hanno svolto le attività di competenza nel lasso temporale interessato dalla contabilità emessa. In particolare la relazione del Direttore dei Lavori deve specificare per ognuno dei soggetti di cui sopra, la data di inizio e di termine delle attività di competenza e la contabilità nell'ambito del presente Appalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o Posta Elettronica Certificata al Direttore dei Lavori l'ultimazione di ogni singola categoria di lavori non appena avvenuta, nonché l'ultimazione di tutti i lavori previsti contrattualmente.

Articolo 3.4 CRONOPROGRAMMA

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale Cronoprogramma può essere modificato per sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante.

I termini generali stabiliti nel Cronoprogramma della Stazione Appaltante sono inderogabili nella fase di sviluppo del Programma Esecutivo dei Lavori.

Articolo 3.5 PROGETTO COSTRUTTIVO E DI DETTAGLIO

L'Appaltatore deve sviluppare, nella fase di cantierizzazione delle opere oggetto dell'Appalto, il Progetto Costruttivo e di Dettaglio, costituito da tutti i disegni di dettaglio e di costruzione delle opere e degli impianti, affidando ad un Professionista Abilitato e iscritto all'Ordine Professionale la responsabilità dell'esecuzione dell'opera nel pieno rispetto del Progetto Esecutivo e in totale coerenza con tutti i relativi documenti, elaborati grafici e relazioni e tutto quanto richiamato nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori e alle forniture o procedere all'approvvigionamento, all'installazione o al montaggio di apparecchiature, componenti o sistemi impiantistici che non siano conformi alle specifiche tecniche funzionali e prestazionali del Progetto Esecutivo.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio deve inoltre definire compiutamente e in ogni particolare strutturale, architettonico e impiantistico tutte le eventuali varianti tecniche migliorative e le integrazioni che l'Appaltatore intenda eventualmente proporre nella fase di esecuzione dei lavori. In particolare, tutte le varianti tecniche migliorative proposte dall'Appaltatore in fase esecuzione devono essere, nessuna esclusa, compiutamente definite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, ed essere oggetto di specifici elaborati tecnici di approfondimento. Tutte le varianti tecniche migliorative devono essere approvate dal Direttore dei Lavori e sono impegnative per l'Appaltatore.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio deve essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dagli Organi Competenti in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali.

Tutte le eventuali integrazioni, precisazioni e modifiche di carattere progettuale richieste dagli Enti Competenti e intervenute durante il corso dei lavori dovranno essere a carico dell'Appaltatore. In particolare, l'Appaltatore deve recepire, nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, tutte le eventuali prescrizioni, richieste, e indicazioni rilasciate da parte degli Enti Terzi Competenti per territorio durante la fase di esecuzione dei lavori. Si citano, a mero titolo di esempio, i seguenti Enti Competenti per territorio: A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ufficio del Genio Civile, Municipio, Dipartimenti di Roma Capitale, ecc.

Tutte le varianti al progetto esecutivo che dovranno essere, ai sensi di quanto stabilito ai commi precedenti, recepite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio in corso di esecuzione dei lavori, non daranno all'Appaltatore motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva sempre e in ogni caso la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali riscontrate.

L'Appaltatore deve farsi carico di ogni spesa, di ogni onere e di tutto quanto necessario per il completo e puntuale espletamento delle prestazioni professionali al fine di ottenere tutti i prescritti nulla osta, autorizzazioni, pareri, licenze, di ogni genere e sorta rilasciati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti da parte di Enti Terzi e funzionali all'esecuzione dei lavori e alla consegna degli stessi alla Stazione Appaltante in piena osservanza di tutte le norme regolamentari e di legge in vigore.

L'Appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Costruttivo e di Dettaglio. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al Progetto Esecutivo della Stazione Appaltante, il quale viene, con la sottoscrizione degli atti di gara e del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettato, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.

La redazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal Contratto d'Appalto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del Contratto d'Appalto.

Per la redazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento della prestazione di redazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Eventuali varianti al Progetto Esecutivo, dovute esclusivamente ad imprevisti e espressamente richieste dall'Appaltatore dovranno essere sottoposte e accettate dalla Direzione dei Lavori ma non potranno in ogni caso formare l'oggetto di richieste di risarcimenti, di proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente, di riconoscimenti economici.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio comprende la redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, e in componenti prefabbricati redatti da un Ingegnere od Architetto iscritto al rispettivo Ordine Professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio, deve essere elaborato secondo quanto previsto dall'autorizzazione sismica rilasciata dagli Uffici Competenti, e comprende altresì la redazione dei Progetti Costruttivi di Dettaglio degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali. Tali progetti dovranno indicare per forma, tipologia, prestazione e caratteristiche tecniche e funzionali tutti i componenti degli impianti di cui sopra e essere corredati da un Piano di Manutenzione delle Opere.

L'Appaltatore deve consegnare alla Direzione Lavori i disegni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio riguardanti ogni tipo di opera o impianto prima dell'inizio dei relativi lavori. Tali disegni devono essere corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'insieme. Il disegno dovrà essere tale da consentire di individuare per forma, caratteristiche, prestazioni e tipo ogni singolo componente dell'opera o dell'impianto e dovrà specificare le relative modalità esecutive.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'opera o l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati e delle relative modalità di posa in opera.

Gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati come di seguito specificato:

- Tutti i documenti devono essere consegnati su supporto digitale in formato *DWG e in formato *PDF.
- Tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato *DOC e *PDF.
- Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati in n. **1** (una) copia su carta opaca piegata formato 21x31 cm. Le relazioni saranno consegnate in n. **1** (una) copia rilegate formato A4 o formato A3.
- Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

I documenti e gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio emessi dall'Appaltatore per approvazione del Direttore dei Lavori saranno restituiti da quest'ultimo entro il termine di **10** (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, con le indicazioni "accettato", "accettato con prescrizioni", o ancora "non accettato". L'indicazione "accettato" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento. L'indicazione "accettato con prescrizioni" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento a condizione che recepisca interamente le prescrizioni del Direttore dei Lavori. I documenti e gli elaborati restituiti con l'indicazione "non accettato" devono essere revisionati dall'Appaltatore e sottoposti nuovamente ad approvazione da parte del Direttore dei Lavori.

Tutti i documenti che compongono Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati per per accettazione dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio delle opere.

Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del

presente Articolo sono da intendersi come di piena e incondizionata proprietà della Stazione Appaltante.

Articolo 3.6

AS BUILT - COME COSTRUITO

L'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, su supporto magnetico e in duplice copia cartacea, entro **1** (uno) mese dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, tutti i disegni relativi alle opere "come costruito", che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate.

L'elenco dei disegni da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "come costruito".

La redazione degli elaborati "come costruito" è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal Contratto d'Appalto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del Contratto d'Appalto.

Gli elaborati "come costruito" devono essere consegnati come di seguito specificato:

- Tutti i documenti devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF. Tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato *DOC.
- Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati in n. **2** (due) copie su carta opaca piegata formato 21x31. Le relazioni saranno consegnate in n. **2** (due) copie rilegate formato A4 o formato A3.

Tutta la documentazione dovrà essere corredata da un elenco elaborati.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente Articolo son da intendersi come di piena e incondizionata proprietà della Stazione Appaltante.

Articolo 3.7

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dell'Opera devono essere sottoposti al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, e devono essere integrati, a cura e spese dell'Appaltatore, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante la fase di esecuzione dei lavori. Il controllo e la verifica di cui sopra sono di diretta competenza del Direttore dei Lavori il quale si riserva la insindacabile facoltà di prescrivere le modalità di aggiornamento e di verifica del Piano di Manutenzione delle Opere.

Il Piano di Manutenzione delle Opere deve essere aggiornato con specifico riferimento alle apparecchiature installate in corso di esecuzione delle opere, ed in particolare, ogni Scheda di Manutenzione Ordinaria e Programmata deve essere completa sia della Scheda Tecnica del componente sottoposto a verifica che del calendario dei necessari interventi manutentivi programmati. Il Piano di Manutenzione delle Opere deve essere, inoltre, ordinato secondo una numerazione che permetta di individuare in maniera univoca il componente oggetto dell'intervento di manutenzione.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3.8

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

L'Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per tutti gli adempimenti previsti al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi di tutta la normativa vigente in materia.

In particolare, l'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante, la documentazione tecnica inerente tutte le attività, strutture, materiali, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo, la documentazione tecnica deve essere conforme alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 e agli eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni di legge emanati anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto d'Appalto, e in ogni caso deve essere predisposta sugli appositi modelli disponibili presso la sede del Comando Provinciale:

- Certificazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi in opera;
- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte;
- Certificazione di Rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto;
- Dichiarazioni di Corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati ai sensi del punto 1.1, lettera b), dell'allegato II al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998;
- Dichiarazioni di Corretta Posa in Opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998;
- Relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.2 dell'allegato II al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998;
- Dichiarazioni di Corretta Posa in Opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi dei punti 2.1 e 2.2. dell'allegato II al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998;
- Dichiarazioni di Corretta Installazione e Funzionamento di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37;
- Certificazioni di Impianto di Protezione Antincendio o di Protezione Contro le Scariche Atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del Decreto del Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 ai sensi del punto 3.2, lettera b) dell'allegato II al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998;
- Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del complesso edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno allegati alla documentazione tecnica.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio e di cui l'Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:

- Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
- Porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione della Decreto del Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37;
- Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- Impianti di riscaldamento e climatizzazione;
- Impianti di protezione antincendio per l'estinzione incendi, per l'evacuazione del fumo e del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e l'allarme;
- Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della Decreto del Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37;

- Attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio;
- Elementi di arredo fisso o mobile con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio o che contribuiscono, tramite il relativo potere calorifico, alla classificazione dell'ambiente in termini di carico di incendio o classe di rischio;

L'Appaltatore deve produrre a firma di Tecnico Abilitato e iscritto nei competenti Albi Professionali tutta la documentazione tecnica prevista ai sensi della normativa vigente che deve essere allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività con particolare riferimento alla Relazione Tecnica Asseverata ed agli allegati in essa richiamati. Tutta la documentazione sarà consegnata a cura e spese dell'Appaltatore, che ne curerà tutte le fasi fino al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e fornirà tutta la necessaria assistenza nel corso dei previsti sopralluoghi da parte dei VVF.

La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed il perfezionamento della procedura di acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi costituiscono condizione imprescindibile per il rilascio del Certificato di Collaudo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente Articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia.

Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF.

Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in files formato *DOC e in formato *PDF.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3.9

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL PARERE IGIENICO SANITARIO

L'Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per tutti gli adempimenti previsti al fine del rilascio del Parere Igienico Sanitario da parte della competente A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) ai sensi di tutta la normativa vigente in materia.

In particolare, l'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante, la documentazione tecnica inerente le caratteristiche di tutti gli ambienti. Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo della documentazione richiesta dall'ASL (Azienda Sanitaria Locale) di competenza per il rilascio del Parere Igienico Sanitario:

- Planimetrie contenenti le seguenti informazioni: altezza, superficie pavimentata, superficie fenestrata apribile e fissa, destinazione d'uso di ogni singolo ambiente;
- Documentazione attestante l'imbocco in fogna dei servizi;
- Certificazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Relazione tecnica di impianti di ricambio d'aria, ove presenti, firmata da un Tecnico Abilitato;
- Documentazione attestante la conformità alle norme relative allo smaltimento dei rifiuti;
- Documentazione attestante la conformità alle norme relative alle emissioni in atmosfera;
- Documentazione relativa allo smaltimento dei reflui se presenti scarichi di lavorazione;

Tale documentazione, in ogni caso, deve essere predisposta sugli appositi modelli disponibili presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Competenza.

Tutta la documentazione sarà consegnata a cura e spese dell'Appaltatore, che ne curerà tutte le fasi fino al rilascio del Parere Igienico Sanitario e fornirà tutta la necessaria assistenza nel corso dei previsti sopralluoghi da parte del personale dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di Competenza.

Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente Articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia.

Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF.

Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in files formato *DOC e in formato *PDF.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3.10

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, su supporto magnetico e in triplice copia cartacea, entro **1** (uno) mese dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, l'Attestato di Prestazione Energetica e l'Attestato di Qualificazione Energetica ai sensi del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., sulla base delle metodologie di calcolo previste nel suddetto Decreto.

L'Attestato di Prestazione Energetica e l'Attestato di Qualificazione Energetica devono essere redatti da un Tecnico Abilitato.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente Articolo son da intendersi come di piena e incondizionata proprietà della Stazione Appaltante.

Articolo 3.11

LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e ss.mm.ii., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un Tecnico Abilitato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., del Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- Ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- Ostacoli che limitino o impediscano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- La mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, tra cui la Dichiarazione di Conformità predetta ed eventuali schede tecniche dei prodotti installati nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

Articolo 3.12

RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori riceve dal Responsabile Unico del Procedimento disposizioni di servizio mediante le

quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal Contratto d'Appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di Ordini di Servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'Appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli Ordini di Servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'Appaltatore dovrà restituire gli Ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dei Lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui al precedente **Articolo 3.3 "Programma Esecutivo dei Lavori, inizio e termine per l'esecuzione"** a cura dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi della Pubblica Amministrazione e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al Contratto d'Appalto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di Collaudo.

Il Direttore dei Lavori o l'Organo di Collaudo dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il Direttore dei Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA, Life Cycle Assessment) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

1. In caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
2. Fornisce indicazioni al Responsabile Unico del Procedimento per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel Contratto d'Appalto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'Articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
3. Accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
4. Determina in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto d'Appalto;
5. Redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose;
6. Redige processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - Lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- Le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- L'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- L'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- L'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- Giornale dei Lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
- Conto Finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione dei Lavori possa sempre:

1. Rilasciare gli Stati d'Avanzamento dei Lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel Contratto d'Appalto, ai fini dell'emissione dei Certificati di Pagamento degli acconti da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei Libretti delle Misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal Responsabile Unico del Procedimento, la compilazione dei Libretti delle Misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 3.13 ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'Articolo 101, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "Ufficio di Direzione dei Lavori" ai sensi dell'Articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Gli Assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaboreranno con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La posizione di Ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La Stazione Appaltante sarà tenuta a nominare più Ispettori di Cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli Ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli Ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

1. La verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del Fornitore;
2. La verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di Collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
3. Il controllo sulla attività dei Subappaltatori;

4. Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
5. L'assistenza alle prove di laboratorio;
6. L'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
7. La predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
8. L'assistenza al Coordinatore della Sicurezza in fase di l'Esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'Articolo 1176, comma 2, del Codice Civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'Articolo 1375 del Codice Civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del Giornale dei Lavori agli Ispettori di Cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in Subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli Ispettori di Cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

1. Verifica della presenza in cantiere delle Imprese Subappaltatrici autorizzate, nonché dei Subcontraenti, che non sono Subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
2. Controllo che i Subappaltatori e i Subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del Contratto d'Appalto stipulato;
3. Accertamento delle contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
4. Verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici in materia di applicazione dei prezzi di Subappalto e sicurezza;
5. Segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'Articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 3.14 PENALI

Ai sensi dell'Articolo 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici, qualora i tempi previsti per l'esecuzione e l'ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'Appalto, determinati nell'ambito del Programma Esecutivo dei Lavori e secondo le ulteriori disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, non siano rispettati dall'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera – per ogni giorno naturale e consecutivo - pari all'**1 ‰** (uno per mille) dell'importo dei lavori relativi alla categoria di lavoro nella quale è stato riscontrato il ritardo. È fatto salvo ogni diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La penale, nella misura percentuale dell'**1 ‰** (uno per mille) dell'importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
2. Nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Nella ripresa dei lavori seguente un Verbale di Sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.

La penale relativa al precedente punto 1, è disapplicata, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Programma Esecutivo dei Lavori.

La penale relativa al precedente punto 2 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Collaudo Finale.

L'importo complessivo delle penali contestate non può superare il **10 %** (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione nel precedente **Articolo 2.4 "Risoluzione del contratto"**.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 3.15 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso Coordinatore. I nominativi dell'eventuale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (ai sensi dell'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come Piano Complementare di Dettaglio del Piano di Sicurezza sopra menzionato. Il Piano Operativo di Sicurezza, deve essere redatto da ciascuna Impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le Imprese Esecutrici possono presentare, per mezzo dell'Appaltatore, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali Lavoratori Autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'Articolo 90 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 98 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica Impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

1. Verifica dell'Idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese Affidatarie, delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
2. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. Copia della Notifica Preliminare, se del caso, di cui all'Articolo 99 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel Verbale di Consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in cui si colloca l'Appalto e cioè:

- Il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- Il nome del Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente incaricato dal suddetto

- Committente (ai sensi dell'Articolo 89 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.);
- Che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'Articolo 90 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- Il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- Il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di **Euro 483.014,37 + IVA** (diconsi Euro quattrocentottantatremilazeroquattordici/37) ripartiti in **Euro 437.437,68 + IVA** (diconsi Euro quattrocentotrentasettemilaquattrocentotrentasette/68) per i costi della sicurezza legati alle lavorazioni e dei costi legati al contenimento dell'epidemia da COVID-19, stimati in **Euro 45.576,69 + IVA** (diconsi Euro quarantacinquemilacinquecentosettantasei/69).

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ove previsto ai sensi dell'Articolo 92 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.:

- Verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese Appaltatrici (e Subappaltatrici) e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. ove previsto;
- Verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- Adeguerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- Organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- Sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie Imprese;
- Controllerà la corretta applicazione, da parte delle Imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- Segnerà al Committente o al Responsabile Unico del Procedimento, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi;
- Proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o la risoluzione del Contratto d'Appalto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile Unico del Procedimento non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il Piano (o i Piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il Piano (o i Piani) di Sicurezza ed Igiene del Lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Ai sensi dell'Articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i Subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

CAPITOLO 4

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 4.1

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro ricomputate sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La "lista dei lavori e delle forniture per l'esecuzione dell'Appalto" (elaborato **ROMA19093_036-EG-0_Lista delle lavorazioni.pdf**) non ha validità ai fini del presente Articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo il loro effettivo avanzamento, calcolato sulla base del Computo Metrico Estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Articolo 4.2

EVENTUALI LAVORI A MISURA

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 43, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto d'Appalto.

Nei casi di cui sopra, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni precedentemente illustrate sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo", con le relative quantità.

Articolo 4.3
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei Lavori.

CAPITOLO 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 5.1

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del Contratto d'Appalto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con Subappaltatori e/o Subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

Articolo 5.2

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'Articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, sul valore del Contratto d'Appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 %** (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro **15** (quindici) giorni dal Verbale di Consegna dei Lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'Articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'Articolo 106 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quello dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunga la cifra di **Euro 1.000.000,00 + IVA** (diconsi Euro un milione).

L'importo degli Oneri per la Sicurezza sarà valutato, nello stato di avanzamento contabile emesso dal Direttore dei Lavori, secondo il loro effettivo avanzamento calcolato sulla base del Computo Metrico Estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, sempre che risultino congruenti con il Programma Esecutivo dei Lavori.

Lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel Contratto d'Appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'Articolo 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di Appalto non può superare i **30** (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il Certificato di

Pagamento alla Stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori e comunque entro un termine non superiore a **7** (sette) giorni dall'adozione degli stessi.

Il Certificato per il Pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione di tutte le categorie di lavoro e a seguito della sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e sottoscritto per accettazione dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'emissione di ogni Certificato di Pagamento è subordinata:

- All'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), proprio e degli eventuali Subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante che abbiano effettuato lavorazioni nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori.
- Alla trasmissione delle fatture quietanzate del Subappaltatore o del Cottimista entro il termine di **20** (venti) giorni dal pagamento precedente, qualora l'Appaltatore abbia stipulato Contratti di Subappalto, che siano state trasmesse il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento per ogni Stato di Avanzamento dei Lavori il nominativo delle Imprese Subappaltatrici e la percentuale delle categorie di lavori eseguita dalle stesse, nel periodo temporale cui si riferisce lo Stato di Avanzamento Lavori.
- All'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a **Euro 5.000,00** (diconsi Euro cinquemila/00), derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, la Stazione Appaltante opererà ai sensi del citato Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Istituti o dagli Enti Abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il Certificato di Pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'Articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,50 %** (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo, previo rilascio e verifica con esito positivo del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi **15** (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del Contratto d'Appalto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 5.3 **CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI**

Si stabilisce che il Conto Finale verrà compilato entro **45** (quarantacinque) giorni del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Conto Finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il Conto Finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento entro il termine perentorio di **30** (trenta) giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non

firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si intende come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento in ogni caso formula una sua relazione al Conto Finale.

All'atto della redazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del Comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a **60** (sessanta) giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il Responsabile Unico del Procedimento inviterà l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà all'Organo di Collaudo i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

CAPITOLO 6

COLLAUDO E CONSEGNA DELL'OPERA

Articolo 6.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Conformemente all'Articolo 12 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elaborerà tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori e lo invierà al Responsabile Unico del Procedimento, il quale ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Il Certificato di Ultimazione dei Lavori elaborato dal Direttore dei Lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a **60** (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato e la necessità di redazione di un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Articolo 6.2 COLLAUDO

La Stazione Appaltante, dovendo procedere al Collaudo in Corso d'Opera, provvederà entro **30** (trenta) giorni dalla data di inizio dei lavori, a nominare i membri della Commissione di Collaudo, selezionando soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del Contratto d'Appalto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei Collaudatori Nazionale o Regionale di pertinenza.

Il Collaudo deve essere concluso entro **6** (sei) mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Entro il termine di cui sopra l'Appaltatore deve avere curato la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e della relativa Relazione Tecnica Asseverata, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151, ed avere perfezionato l'intera procedura di acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto nella citata norma.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi **2** (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro **2** (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di Collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nonché le disposizioni dell'Articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'Organo di Collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al Collaudo statico anche in relazione ai Verbali di Accertamento ai Fini della Presa in Consegna Anticipata. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'Organo di Collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

In corso d'opera, l'Organo di Collaudo, anche statico, effettuerà visite con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori, sarà redatto apposito Verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'Organo di Collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il Certificato di

Collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, l'Organo di Collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'Articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

La data di emissione del Certificato di Collaudo costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

1. Svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il **20 %** (venti per cento));
2. Decorrenza della copertura assicurativa di cui all'Articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento come previsto dall'**Articolo 6.3 "Garanzie post collaudo"** del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

All'esito positivo del Collaudo, e comunque entro un termine non superiore a **7** (sette) giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di **30** (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del Collaudo. Il Certificato di Pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 6.3 GARANZIE POST COLLAUDO

Salvo il disposto dell'Articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la durata di **2** (due) anni dalla data del Verbale di Collaudo Provvisorio, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, a prescindere dalla data di effettiva installazione o montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniscano garanzie biennali decorrenti dalla data di start up, è onere dell'Appaltatore provvedere a garantire la Stazione Appaltante per il periodo intercorrente tra la cessazione della garanzia del produttore e la conclusione del periodo di garanzia previsto dal presente Articolo.

Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniranno garanzie superiori al periodo di garanzia, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Per il periodo di garanzia delle opere, l'Appaltatore deve stipulare la polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPITOLO 7

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 7.1

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli Articoli 9 e 21 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla Stazione Appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della sottoscrizione. Il Registro di Contabilità è sottoposto all'Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il Registro di Contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di **15** (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro stesso.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di **15** (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel Registro di Contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi **15** (quindici) giorni, espone nel Registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro di Contabilità nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Articolo 7.2

ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il **5 %** (cinque per cento) ed il **15 %** (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'Accordo Bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'Accordo Bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del **15 %** (quindici per cento) dell'importo del Contratto d'Appalto.

Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiverà l'Accordo Bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del **15 %** (quindici per cento) del Contratto d'Appalto. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 55/2016, convertito dalla legge 55/2019, e modificato dall'art. 52, comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, fino al 30 giugno 2023 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'Articolo 26

del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore dei Lavori darà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'Organo di Collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di Accordo Bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera Arbitrale istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con le modalità previste dall'Articolo 205, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro **45** (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'Accordo Bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'Accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di Accordo Bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'Accordo Bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli Arbitri o il Giudice Ordinario.

L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di Accordo Bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi **60** (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

Articolo 7.3 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, e modificato dall'art. 51, comma 1 lettera e) del D.L. 77/2021, fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'Articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici, è obbligatoria, presso ogni Stazione Appaltante, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre **10** (dieci) giorni da tale data, con i compiti previsti dall'Articolo 6 del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto d'Appalto stesso.

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da **3** (tre) componenti, o **5** (cinque) in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del Contratto d'Appalto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno 5 (cinque) anni nel settore di riferimento. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini **1** (uno) o **2** (due) componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di Presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al Collegio Consultivo Tecnico copia dell'intera documentazione inerente al Contratto d'Appalto. Le funzioni del Collegio Consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall'art. 51, comma 1 lettera e) del D.L. 77/2021.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il Collegio Consultivo Tecnico può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'Articolo 808-ter del Codice di Procedura Civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di **15** (quindici) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata

nei successivi **15** (quindici) giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro **20** (venti) giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

I compensi dei membri del Collegio Consultivo Tecnico sono computati all'interno del Quadro Economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del Contratto d'Appalto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Articolo 7.4 FORO COMPETENTE

Se non si procede all'Accordo Bonario e l'Appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto d'Appalto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

CAPITOLO 8

NORME FINALI

Articolo 8.1

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- La recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- La sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- La costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- Il mantenimento, fino al Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- La fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- L'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di Appalto;
- La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128 e ss.mm.ii.;
- Le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'Appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- L'assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazioni Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- Il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- Il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- L'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- Il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla

perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

- La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17, dell'Articolo 105, del Codice dei Contratti Pubblici;
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- Il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- La fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 105, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici;
- La trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali Contratti di Subappalto che dovesse stipulare, almeno **20** (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del dell'Articolo 105, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- La disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore Tecnico di Cantiere. In caso di Appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della Direzione di Cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- Fornire la gratuita assistenza medica per gli operai addetti ai lavori.
- Mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente Contratto d'Appalto ed effettuare sia prima dell'inizio dei lavori che durante il periodo di svolgimento dei lavori, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di verificare che sussistano tutti gli elementi per l'espletamento dell'incarico e ritenere le informazioni contenute nei documenti di progetto e di Appalto complete, coerenti, esaurienti e conformi alla normativa in vigore. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad eseguire, prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi, tutti i sondaggi ed i controlli (saggi sulle fondazioni, rilievo sottoservizi, indagini sui materiali e sulle carpenterie ed armature degli elementi strutturali ecc.) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'Appalto. Il programma ed i metodi dei saggi e dei controlli che l'Appaltatore vorrà eseguire dovrà essere sottoposto alla Stazione Appaltante per ottenerne l'autorizzazione. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del Progetto Costruttivo di Dettaglio alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente e esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.
- Premesso che l'Appaltatore ha preso visione dell'autorizzazione sismica rilasciata dall'Area del Genio Civile della Regione Lazio e delle eventuali prescrizioni ivi contenute, lo stesso deve redigere tutti gli eventuali ulteriori calcoli o i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un Ingegnere od Architetto iscritto ai rispettivo Ordine Professionale, eventualmente richiesti ai sensi delle normative vigenti o anche ad insindacabile facoltà del Direttore dei Lavori.
- Far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- Eseguire, presso gli Istituti Autorizzati, tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati

dalla Direzione dei Lavori o dalla Commissione di Collaudo in Corso d'Opera, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

- Eseguire, presso gli Istituti indicati dalla Direzione dei Lavori, tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati, sui materiali o sulle apparecchiature in opera prima delle relative demolizioni, rimozioni, smontaggi o bonifiche. In particolare, l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per la caratterizzazione e l'assegnazione del relativo codice CER per tutti i materiali che devono essere conferiti a discarica controllata, tramite l'affidamento a laboratori autorizzati di tutte le analisi e le indagini conoscitive propedeutiche a tali procedure. In caso di rinvenimento di materiali classificati come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di bonifica, di accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere e di conferimento a discarica autorizzata dei materiali suddetti, compresi il carico il trasporto e gli oneri di discarica, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- Eseguire, presso gli istituti indicati dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, tutte le prove di carattere ambientale che verranno in ogni tempo ordinate.
- Eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, pareti prefabbricate e qualsiasi altra struttura portante o di finitura, di significativa importanza statica o comunque ritenuta importante ai fini della sicurezza. L'Appaltatore è altresì tenuto, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, alla realizzazione di un palo pilota da portare a rottura ai fini della corretta valutazione delle caratteristiche di resistenza del terreno. Sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione del palo pilota e delle prove a rottura.
- Riparare eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- Fermo restando quanto previsto all'**Articolo 3.8 "Documentazione Tecnica per il Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi"** del presente Capitolato Speciale d'Appalto in materia di Certificato di Prevenzione Incendi, l'Appaltatore è tenuto a predisporre tutte le necessarie domande o istanze di autorizzazione intestate alla Stazione Appaltante e da presentarsi presso enti terzi quali A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), Comune, uffici municipali, VVFF, ARETI, Italgas, Telecom, ENEL, ecc..) e che sono propedeutiche o funzionali allo svolgimento dei lavori di Appalto secondo le normative vigenti. Tutte le spese relative sono a completo carico dell'Appaltatore.
- Assolvere tutti gli oneri relativi alle imposte, ai canoni e ai contributi nonché tutti gli oneri diretti e indiretti per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per le somministrazioni e le prestazioni, anche a carattere professionale e specialistico, funzionali e necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi delle utenze del nuovo complesso edilizio. Si citano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni degli oneri a carico dell'Appaltatore:

1. Oneri per allaccio dell'acqua potabile, e dell'acqua antincendio dal punto di consegna delle utenze ai punti di utilizzo;
2. Oneri per allaccio del gas;
3. Oneri per allaccio dell'energia elettrica;
4. Oneri per l'imbocco in fogna.

- Predisporre tutta la documentazione necessaria all'elaborazione del Piano di Lavoro per la eventuale rimozione dei manufatti in cemento amianto, e presentare, a sua totale cura e spese, il Piano di Lavoro all'Organo di Vigilanza e Controllo competente territorialmente, nonché eseguire tutte le analisi e i campionamenti di carattere fisico e ambientale richiesti dalla normativa vigente, specificamente richiesti dall'Organo di Vigilanza e Controllo, ordinati in ogni momento dalla Direzione dei Lavori.
- Rispettare, in fase di realizzazione dell'opera e nella fase precedente il Collaudo delle opere, tutti gli adempimenti prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (classi di resistenza al fuoco, requisiti dei materiali, caratteristiche degli elementi di separazione, porte e infissi di adeguata resistenza al fuoco, ecc.) sia in occasione dei sopralluoghi che vengono normalmente eseguiti durante il periodo di svolgimento dei lavori, che in occasione del sopralluogo che segue la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente e esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve o eccezioni di sorta.
- Eseguire, senza oneri aggiuntivi, tutti gli interventi di spostamento e ripristino funzionale dei

sottoservizi sia interrati che fuori terra, interni ed esterni, ovunque collocati (linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati comprensivi dei server, rack e quadri elettrici; impianti idrici di adduzione e smaltimento; impianti meccanici quali canalizzazioni e condutture e linee di distribuzione dei fluidi; impianti antincendio quali linee di distribuzione impianti di rivelazione, impianti idrici antincendio, etc.); e in generale tutti gli interventi necessari per dare i lavori finiti a regola d'arte, nel corso di tutte le lavorazioni relative ai consolidamenti strutturali e agli interventi sulle opere civili e impiantistiche.

- Consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della Direzione dei Lavori con Ordine di Servizio.
- L'Appaltatore sarà responsabile delle opere di contenimento e di puntellamento delle strutture e, pertanto sarà suo onere: la verifica dello stato delle stesse, l'eventuale integrazione delle parti mancanti prevedendo anche degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza, il mantenimento delle strutture secondo il programma delle lavorazioni, ogni intervento di manutenzione ed ogni verifica necessaria ai sensi della normativa vigente per garantire la sicurezza e l'efficacia strutture di puntellamento, lo smontaggio il trasporto e l'accatastamento in luogo sicuro e il trasporto a fine lavori in luogo indicato dal Direttore dei Lavori. Tutti gli oneri relativi alle opere descritte sono a totale carico dell'Appaltatore compresi eventuali danni o integrazioni delle parti mancanti.
- Prevedere nella elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza e nelle fasi di cantiere che lo stesso sia organizzato in modo tale da permettere il contemporaneo funzionamento ordinato delle attività didattiche istituzionali della Stazione Appaltante, assicurando la più assoluta sicurezza, il massimo controllo acustico, la più scrupolosa assenza di polveri ecc.
- L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- A firmare i Libretti delle Misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, i Verbali di Cantiere e di sopralluogo, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- A consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'assistenza archeologica di professionisti esterni per le eventuali opere di scavo così come richiesto dalla Soprintendenza in sede di Conferenza dei servizi (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 comma 8).

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo 1.6 "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati" e dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Articolo 8.2

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. **1,00** (larghezza) per m. **2,00** (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'Articolo 105, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Articolo 8.3

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'Articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n.145, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione Appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di Contratto d'Appalto.

Articolo 8.4

RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'Articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'Articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 45); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Articolo 8.5

BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del Contratto d'Appalto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del Contratto d'Appalto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato Operatore Economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del Contratto d'Appalto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo 8.6

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'Appaltatore, il progettista, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione o il Collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei Lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Articolo 8.7

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- Le spese contrattuali;
- Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto d'Appalto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'Articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto ed in ogni caso tutti gli oneri che sono espressamente indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente Contratto d'Appalto è soggetto all'I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

INDICE

1) Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni e variazioni delle opere	pag. 2
" 1) Oggetto dell'appalto.....	pag. 2
" 2) Descrizione dell'intervento.....	pag. 2
" 3) Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	pag. 3
" 4) Suddivisione in lotti.....	pag. 3
" 5) Forma dell'appalto.....	pag. 3
" 6) Ammontare dell'appalto.....	pag. 4
" 7) Qualificazione dell'appaltatore.....	pag. 5
" 8) Affidamento e contratto.....	pag. 6
" 9) Forma e principali dimensioni delle opere.....	pag. 6
" 10) Variazioni delle opere progettate.....	pag. 6
" 11) Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi - Nuovi Prezzi.....	pag. 7
2) Disciplina Contrattuale	pag. 8
" 1) Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge.....	pag. 8
" 2) Documenti che fanno parte del contratto e discordanze.....	pag. 8
" 3) Fallimento dell'appaltatore.....	pag. 15
" 4) Risoluzione del contratto.....	pag. 15
" 5) Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	pag. 16
" 6) Norme generali sui materiali, componenti, sistemi di esecuzione.....	pag. 17
" 7) Convenzioni in materia di valuta e termini.....	pag. 17
" 8) Garanzia provvisoria e definitiva.....	pag. 17
" 9) Coperture assicurative.....	pag. 18
" 10) Disciplina del subappalto.....	pag. 19
3) Modalità di Esecuzione	pag. 22
" 1) Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione.....	pag. 22
" 2) Sospensioni e proroghe.....	pag. 23
" 3) Programma Esecutivo dei Lavori, inizio e termine per l'esecuzione.....	pag. 24
" 4) Cronoprogramma.....	pag. 26
" 5) Progetto Costruttivo e di Dettaglio.....	pag. 26
" 6) As Built - Come Costruito.....	pag. 28
" 7) Aggiornamento del Piano di Manutenzione delle Opere.....	pag. 28
" 8) Documentazione tecnica per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.....	pag. 29
" 9) Documentazione tecnica per il rilascio del Parere Igienico Sanitario.....	pag. 30
" 10) Attestato di prestazione energetica e attestato di qualificazione energetica.....	pag. 31
" 11) Limitazione delle barriere architettoniche.....	pag. 31
" 12) Rapporti con la Direzione dei Lavori.....	pag. 31
" 13) Ispettori di cantiere.....	pag. 33
" 14) Penali.....	pag. 34
" 15) Sicurezza dei lavori.....	pag. 35
4) Contabilizzazione dei Lavori	pag. 37
" 1) Contabilizzazione dei lavori a corpo.....	pag. 37
" 2) Eventuali lavori a misura.....	pag. 37
" 3) Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	pag. 38
5) Disciplina Economica	pag. 39
" 1) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag. 39
" 2) Anticipazione e pagamenti in acconto.....	pag. 39
" 3) Conto finale - Avviso ai creditori.....	pag. 40
6) Collaudo e Consegna dell'Opera	pag. 42

"	1) Ultimazione dei lavori.....	pag.	42
"	2) Collaudo	pag.	42
"	3) Garanzie post Collaudo	pag.	43
7)	Definizione delle Controversie.....	pag.	44
"	1) Gestione delle contestazioni e riserve	pag.	44
"	2) Accordo bonario	pag.	44
"	3) Collegio Consultivo Tecnico	pag.	45
"	4) Foro competente	pag.	46
8)	Norme Finali	pag.	47
"	1) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore.....	pag.	47
"	2) Cartelli all'esterno del cantiere	pag.	51
"	3) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....	pag.	51
"	4) Rinvenimenti	pag.	51
"	5) Brevetti di invenzione.....	pag.	51
"	6) Osservanza Regolamento UE materiali.....	pag.	52
"	7) Spese contrattuali, imposte e tasse	pag.	52